

N. 72

DECRETO ESECUTIVO

**SOSPENSIONE E MODIFICA TEMPORANEA DELLE NORME E REGOLAMENTI SULLA SALUTE DURANTE L'EMERGENZA DI STATO PER DISASTRO**

**PREMESSO**, che il 26 ottobre 2012 ho emanato il Decreto Esecutivo N.47, contenente la dichiarazione di emergenza per calamità in tutte le 62 contee nello Stato di New York; e

**PREMESSO**, che in data 30 ottobre 2012, il Presidente ha rilasciato una dichiarazione di grave catastrofe per le contee di Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens, Richmond e Suffolk, e il 02 novembre 2012, ha esteso in tale dichiarazione le contee di Rockland e di Westchester; e

**PREMESSO**, che l'uragano Sandy ha richiesto l'evacuazione di numerose strutture sanitarie, aumentando nel contempo il rischio di lesioni e malattie nelle zone colpite, e ha portato a interruzioni di corrente e penuria di carburante complicando il lavoro degli operatori sanitari al servizio dei pazienti, e

**PREMESSO**, che spetta allo Stato garantire la prestazione di servizi di assistenza sanitaria per i newyorkesi con la minima interruzione nella misura massima possibile, e

**PREMESSO**, la completa conformità a determinati requisiti di legge e regolamentari può ritardare o impedire la capacità dei fornitori di fornire tali servizi;

**PERTANTO**, io, ANDREW M. CUOMO, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Sezione 29-a dell'articolo 2-B della Legge Esecutiva sulla sospensione o modifica temporanea delle specifiche disposizioni di statuti, leggi locali, ordinanze, decreti, norme e regolamentazioni locali o loro parti, di qualsiasi agenzia, durante un'emergenza statale per calamità, se il rispetto di tali disposizioni possa impedire, ostacolare o ritardare interventi necessari ad affrontare la calamità, con il presente atto sospendo temporaneamente o modifico, per il periodo decorrente dalla data del Decreto esecutivo, Numero 47, emesso il 26 ottobre 2012 e fino a ulteriore comunicazione, le seguenti leggi:

Suddivisione (2) della sezione 3320 della legge sulla sanità pubblica, e le eventuali normative associate, per consentire impianti autorizzati, inclusi ma non limitati agli ospedali, case di cura, e distributori automatici istituzionali, di accettare temporaneamente, conservare e somministrare i farmaci controllati regolarmente prescritti a pazienti e residenti interessati dall'emergenza disastro, pur continuando ad applicare pratiche di prevenzione adeguate per i pazienti e manovre diversive, fatte salve le condizioni e le modalità che il Commissario della Salute riterrà utili;

Suddivisione (1) della sezione 3333 e suddivisione (2) della sezione 3338 della legge sulla sanità pubblica, e le regolamentazioni associate, per consentire a un farmacista autorizzato di rilasciare un farmaco controllato che a causa dell'emergenza disastro non è stato in grado di procurarsi i farmaci prescritti, a condizione che il farmacista attraverso l'uso di un database condiviso possa verificare l'autenticità della prescrizione e se essa indichi l'autorizzazione per una nuova prescrizione;

Suddivisione (3) della sezione 3332, suddivisione (1) della sezione 3333 e suddivisione (3) della sezione 3339 della legge sulla sanità pubblica, e di tutti i regolamenti associati, per consentire a un medico autorizzato prescrivere e a un farmacista autorizzato di rilasciare una sostanza controllata più di sette giorni prima della data di scadenza della fornitura se le attrezzature del paziente sono state distrutte, rese inutilizzabili o rese inaccessibili a causa dell'emergenza;

Sottoparagrafo 58-1 del Volume 10 del Codice, Regole e Regolamenti di New York ("NYCRR"), per consentire al Commissario della Sanità di rilasciare permessi provvisori ai laboratori o alle banche del sangue per lo svolgimento delle categorie ammissibili di test in sedi alternative o delle categorie di test non elencate nel permesso del laboratorio se, a discrezione del commissario, il laboratorio ha fornito informazioni sufficienti per dimostrare che il test non può essere effettuato in modo sicuro e preciso in modo da non presentare un rischio inutile per la salute del paziente ed effettuare un test necessario a causa del disastro emergenza per proteggere la salute e la sicurezza pubblica;

Sezione 400.9 e paragrafo (7) della suddivisione (f) della sezione 405.9 del Volume 10 del NYCRR, per consentire agli ospedali e case di cura riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge sulla sanità pubblica (" Strutture Articolo 28 ") e colpite dal disastro emergenza per dimettere, trasferire o ricevere i pazienti rapidamente, con autorizzazione del Commissario della Sanità, a condizione che tali strutture prendano tutte le misure appropriate per proteggere la salute e la sicurezza dei pazienti e dei residenti, tra cui il trasferimento sicuro e le pratiche per le dimissioni, conformemente al Emergency Medical Treatment and Active Labor Act (42 USC § 1395dd) e tutte le norme correlate;

Sezione 400.11 del Volume del NYCRR, per consentire, ai sensi dell'Articolo 28 Strutture, di ricevere pazienti evacuati da altre strutture a causa del disastro di emergenza al fine di effettuare il controllo dei pazienti il prima possibile;

Sezione 400.12 del Volume 10 del NYCRR, per permettere ai pazienti colpiti dall'emergenza disastro di essere trasferiti e ricevuti ai sensi dell'Articolo 28, come autorizzato dal Commissario di Sanità;

Sottodivisione (e) della sezione 405.2 del Volume 10 del NYCRR, per consentire agli ospedali generici colpiti dall'emergenza disastro di continuare a disporre di un personale sufficiente;

Sottodivisione (b) della sezione 405.3 del Volume 10 del NYCRR, per consentire agli ospedali generici interessati dall'emergenza disastro di utilizzare volontari qualificati o personale affiliato a diversi ospedali, soggetti ai termini e alle condizioni stabiliti dal Commissario della Salute;

Paragrafo (6) della sottodivisione (b) della sezione 405.4 del Volume 10 del NYCRR, per consentire agli ospedali generici colpiti dall'emergenza disastro di valutare lo stato di salute dei medici tirocinanti post-laurea e dei medici partecipanti che continuano a lavorare senza orari fissi;

Paragrafo (1) della sottodivisione (e) della sezione 405.4 e sottodivisione (b) della sezione 707.3 del Volume 10 del NYCRR, per consentire ai medici di controllare fino a dieci assistenti medici e assistenti specializzati registrati negli ospedali generici interessati dall'emergenza catastrofe;

Paragrafo (12) della sottodivisione (b) della sezione 405.9 del Volume 10 del NYCRR per consentire agli ospedali generali di ricevere i pazienti trasferiti dalle strutture ai sensi dell' Articolo 28 a seguito del disastro di emergenza per organizzare le cartelle cliniche e gli esami dei pazienti evacuati appena possibile dalla seguente dichiarazione:

Sottodivisione (d) della sezione 405.19 del Volume 10 del NYCRR, per permettere agli ospedali generali colpiti dall'emergenza disastro di fornire personale ai dipartimenti di emergenza, se necessario:

Sottodivisione (a) della sezione 405.28 del Volume 10 del NYCRR, per consentire agli ospedali generali di ricevere pazienti colpiti dall'emergenza e fornire esami il prima possibile in seguito alla presente dichiarazione o precedere con gli esami per coloro che sono stati evacuati da tali strutture:

Sezione 415.11 del Volume 10 del NYCRR, per consentire alle case di cura di ricevere le persone colpite dal disastro di emergenza per effettuare valutazioni complete sui residenti temporaneamente evacuati da tali case di cura il prima possibile dalla presente dichiarazione, o di procedere con tali valutazioni per gli individui tornati alle strutture dalle quali erano stati evacuati;

Sottodivisione (b) della sezione 415.15 del Volume 10 del NYCRR, per permettere alle case di cura che accolgono i pazienti di ottenere le approvazioni mediche per l'ammissione non appena possibile o di procedere a tale approvazione per gli individui restituiti alle strutture da cui sono stati evacuati;

Sottodivisione (i) della sezione 415.26 del Volume 10 del NYCRR, per permettere alle case di cura che accolgono i pazienti colpiti dal disastro di osservare le procedure di ammissione non appena possibile o di procedere a tale approvazione per gli individui restituiti alle strutture da cui sono stati evacuati;

Paragrafo (7) della sottodivisione (h) della sezione 763.4 e del paragrafo (1) della sottodivisione (d) della sezione 766.5 del Volume 10 del NYCRR, per consentire alle agenzie sanitarie autorizzate, i programmi di assistenza sanitaria a domicilio, programmi di assistenza domiciliare per l'AIDS, e alle agenzie per i servizi

di assistenza domiciliare autorizzate per le persone colpite dal disastro, di effettuare a casa servizi di assistenza sanitaria e per la cura personale, non appena possibile dopo la visita iniziale;

Sottodivisione (a) della sezione 763.5 del Volume NYCRR, per consentire le visite iniziali dei pazienti alle agenzie sanitarie domiciliari autorizzate, ai programmi di assistenza domiciliare per l'AIDS a lungo termine e i programmi di assistenza domiciliare individuali per le persone colpite dal disastro da effettuare entro 48 ore dal ricevimento e l'accettazione di un trasferimento da una comunità o di ritorno a casa dalla struttura pubblica;

Paragrafo (3) della sottodivisione (a) della sezione 763.7 e sottodivisione (d) della sezione 766.4 del Volume 10 del NYCRR, per consentire alle agenzie sanitarie autorizzate, programmi di assistenza sanitaria domiciliare a lungo termine, programmi di assistenza sanitaria domiciliare per l'AIDS e agenzie di assistenza sanitaria autorizzate, per le persone colpite dal disastro, di ottenere i permessi firmati da medici professionisti entro 60 giorni;

Paragrafo (3) della sottodivisione (b) della sezione 505.14 e paragrafo (1) della sottodivisione (d) della sezione di 505.28 del Volume 18 del NYCRR, per consentire di compilare e trasmettere al distretto dei servizi sociali un permesso firmato dal medico entro 60 giorni dopo la visita medica di un paziente colpito dall'emergenza disastro;

Sottoparagrafo (ix) del paragrafo (5) della sottodivisione (b) della sezione 505.14 e sottodivisione (f) della sezione 505.28 del Volume 18 del NYCRR, per consentire altri 30 giorni per le nuove autorizzazioni dei servizi dei programmi di cura personale per le persone colpite dal disastro di emergenza, in cui il periodo autorizzato dei servizi terminerebbe durante il periodo dell'emergenza disastro dichiarato ai sensi del decreto legge numero 47;

Sottoparagrafo (ii) del paragrafo (2) della sottodivisione (e) della sezione 505.14 del Volume 18 del NYCRR, per consentire la formazione dei dipendenti per la cura personale che si occupano delle persone colpite dal disastro di emergenza, che si terrà al più presto possibile dopo la conclusione di tale periodo, laddove tale formazione sarebbe necessaria durante il periodo dell'emergenza disastro dichiarato ai sensi del decreto legge numero 47, a condizione che i lavoratori siano competenti e in grado di fornire tali servizi, e

Paragrafo (3) della sottodivisione (f) della sezione 505.14 del Volume 18 del NYCRR, per permettere di fornire visite di controllo ai pazienti colpiti dall'emergenza il prima possibile.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal

Sigillo privato dello Stato nella città di

Albany, oggi addì undici novembre

duemiladodici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore